

anno 11 numero 3 maggio giugno 2017

ISSN 1971-999 X

Espropri *online*

l'espropriazione per pubblica utilità

notiziario bimestrale
di giurisprudenza

Espropri *online*

l'espropriazione per pubblica utilità

notiziario giurisprudenziale

fondato e diretto da Paolo Loro

anno 11 numero 3
maggio giugno 2017



email: info@exeo.it

La presente pubblicazione è composta da una selezione delle notizie più lette - derivanti dalla giurisprudenza in materia di espropriazione per pubblica utilità - pubblicate nel bimestre di riferimento dalla rivista telematica www.esproprioonline.it. Alle massime/sintesi sono associati i brani pertinenti originali delle sentenze a cui esse si riferiscono.

Copyright © 2017 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. Le massime/sintesi, quando costituiscono una rielaborazione delle pronunce da cui sono tratte, sono opera protetta dal diritto di autore e possono essere utilizzate solo citando la fonte e per fini non commerciali. La classificazione delle stesse e il titolo della notizia costituiscono parimenti opera protetta dal diritto di autore, di cui nessun uso è consentito senza l'autorizzazione di Exeo srl. Quanto alla riproduzione delle sintesi/massime, sono consentite esclusivamente citazioni in virgolettato a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dall'indicazione della fonte. Ogni altra riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo è vietata senza l'autorizzazione scritta dell'editore. È consentita la stampa e l'utilizzo in più dispositivi ad esclusivo uso personale della persona fisica acquirente, o del singolo destinatario del prodotto in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica: ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque altro, è vietata. Sarà perseguita nelle sedi opportune ogni violazione dei diritti d'autore e di editore. Alle violazioni si applicano le sanzioni previste dagli art. 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della legge 633/1941.

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che le massime/sintesi siano elaborate con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili, anche a causa dell'intrinseca complessità della materia e dell'incessante susseguirsi di svariati orientamenti giurisprudenziali di cui può essere dato conto solo parzialmente. Con riguardo a ciò, l'editore, il curatore e gli autori si esimono da ogni responsabilità, invitando l'utente a verificare in ogni caso la massima di interesse con il contenuto della relativa sentenza, verificata in originale.

Periodico bimestrale registrato al Tribunale di Padova registro stampa 30 maggio 2007 n. 2087 | Numero finito di elaborare il 7 luglio 2017 | Materia: espropriazione per pubblica utilità | Tipologia: notiziario | Formato: digitale, pdf | Codice ISSN 1971-999 X | EQL59 | Collana Osservatorio di Giurisprudenza | nic 285 | Prezzi: abbonamento annuale (6 numeri) € 100 IVA inclusa per i non abbonati ad una rivista telematica del network Territorio.it – € 75 IVA inclusa per gli abbonati ad una rivista telematica del network Territorio.it. Il pagamento va effettuato a EXEO srl con bonifico all'IBAN IT 70 J 01030 63010 00000 1176533 specificando nella causale "abbonamento rivista EQL bimestrale". Non sono ammessi pagamenti decurtati di spese di tesoreria | Editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 c. s. i. v. € 10.000, 00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova – sede operativa: via Buzzacarina 20 35020 Brugine (PD) | Luogo di elaborazione presso la sede operativa.



professionisti

pubblica amministrazione

www.esproprioonline.it - www.territorio.it - www.exeo.it

delle opere idrauliche. A quanto sopra consegue che al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in unico grado compete l'esame della pretesa della ricorrente, volta ad ottenere l'emanazione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis DPR n. 327/2001, mentre il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche ha giurisdizione sia sulla domanda restituzione dei terreni nel loro stato originario, sia sulle suddette domande risarcitorie in forma equivalente. Conseguentemente, compete alle predette Autorità Giudiziarie anche l'esame dell'eccezione di inammissibilità per carenza di legittimazione passiva, sollevata dall'Acquedotto Lucano S.p.A., in quanto in seguito all'istituzione con L. R. n. 63/1996 dell'Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale (ora Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata EGRIB), coincidente con l'intero territorio regionale ed avente le funzioni amministrative di programmazione, organizzazione e vigilanza del Servizio Idrico Integrato, in nome e per conto di tutti i Comuni della Basilicata e delle Province di Potenza e Matera, all'Acquedotto Lucano S.p.A. è stata affidata soltanto la gestione di tale Servizio, come, peraltro, desumibile anche dall'art. 4, comma 3, della convenzione, stipulata tra l'Autorità d'Ambito (ora EGRIB) e l'Acquedotto Lucano S.p.A. il 6.9.2002 (modificata il 24.9.2009), ai sensi del quale le opere del Servizio Idrico Integrato "sono comunque di proprietà degli Enti locali associati nell'Autorità" d'Ambito (ora EGRIB).»

NON ESPERIBILE IL 42-BIS QUANDO RISULTI FORMATO UN GIUDICATO NON SOLTANTO CASSATORIO MA ANCHE ESPLICITAMENTE RESTITUTORIO

TAR PUGLIA, SEZIONE III BARI n.264 del 22/03/2017
Relatore: Viviana Lenzi - Presidente: Francesco Gaudieri

PATOLOGIA → OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA → ACQUISIZIONE SANANTE → ART. 42 BIS DPR 327/2001 → RAPPORTO CON IL GIUDICATO

Sintesi: Va esclusa la facoltà di procedere ex art. 42 bis cit. quando risulti formato il giudicato restitutorio: ciò si desume implicitamente dalla previsione del comma 2 dell'art. 42 -bis nella parte in cui consente all'autorità di adottare il provvedimento durante la pendenza del giudizio avente ad oggetto l'annullamento della procedura ablatoria (ovvero nel corso del successivo eventuale giudizio di ottemperanza), ma non oltre, e quindi dopo che si sia formato un eventuale giudicato non soltanto cassatorio ma anche esplicitamente restitutorio.

Estratto: «5.1 - L'epigrafe dell'atto reca la dicitura "acquisizione sanante ex art. 42 bis del d. P.R. n. 327/01 ed esecuzione della sentenza TAR Puglia Bari n. 350/15", in continuità con l'oggetto della comunicazione ex art. 7 l. 241/90, in cui pure si rende noto l'avvio del procedimento di acquisizione sanante per alcune aree e di restituzione di altre, specificando l'intento di dare esecuzione alla sentenza n. 350/15. Coglie nel segno parte ricorrente quando richiama la giurisprudenza in base alla quale va esclusa la facoltà per l'A.C. di procedere ex art. 42 bis cit. quando risulti formato (come nel caso di specie, all'epoca di emissione del provvedimento) il giudicato restitutorio: "assume un rilievo centrale (in particolare ai fini della risoluzione del quesito sottoposto all'Adunanza plenaria, come si vedrà meglio in prosieguo) un ulteriore elemento caratterizzante l'istituto in esame, ovvero l'impossibilità che l'Amministrazione emani il provvedimento di acquisizione in presenza di un giudicato che abbia disposto la restituzione del bene al proprietario; tale elemento - valorizzato dalla sentenza n. 71 del 2015 in coerenza coi

principi elaborati dalla Corte di Strasburgo - si desume implicitamente dalla previsione del comma 2 dell'art. 42 -bis nella parte in cui consente all'autorità di adottare il provvedimento durante la pendenza del giudizio avente ad oggetto l'annullamento della procedura ablatoria (ovvero nel corso del successivo eventuale giudizio di ottemperanza), ma non oltre, e quindi dopo che si sia formato un eventuale giudicato non soltanto cassatorio ma anche esplicitamente restitutorio (come meglio si dirà in prosieguo)" - così, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 1/3/17 n. 941.»

GIUDIZIO → GIUDICATO → OTTEMPERANZA → POTERI DELL'AMMINISTRAZIONE SOSTITUITA

Sintesi: Se la restitutio in integrum è ordinata dal giudice, è nullo l'atto dell'Amministrazione con cui pretenda di sottrarsi all'obbligo restitutorio derivante dalla sentenza, invocando se del caso l'esistenza di un risalente decreto di esproprio - che avrebbe dovuto essere tempestivamente eccepito in giudizio - oppure l'irreversibile trasformazione del terreno, circostanza fattuale già vagliata in giudizio e ritenuta inidonea a consentire la perdita del diritto di proprietà.

Estratto: «5.2 - La lettura del provvedimento rivela, tuttavia, che esso non è - ad onta di quanto specificato nella sua intestazione e per quanto è dato comprendere - un provvedimento di acquisizione sanante, bensì: - in parte, un provvedimento con cui il Comune dichiara di non acquisire ex art. 42 bis cit. le aree per le quali è causa, sul presupposto che esse - in parte - siano già in sua proprietà siccome espropriate con decreto n. 1/2007;- per altra parte, atto con cui il Comune dichiara di non poter "accogliere la connessa restituzione" delle aree residue.5.2.1 - L'atto risulta, per tale ultima parte, nullo per violazione del giudicato, siccome trascura di considerare che la restituzione dei suoli - lungi dall'essere oggetto di una richiesta della parte (accoglibile o meno) - è oggetto di un ordine impartito da questo Tribunale cui l'A.C. deve ottemperare.5.2.2 - Del tutto illegittimamente, poi, il Comune pretende di sottrarsi all'obbligo restitutorio derivante dalla sentenza n. 350/15, invocando l'esistenza di un decreto di esproprio (n. 1/2007) e, comunque, l'irreversibile trasformazione di alcune particelle. Ed invero, l'esistenza dell'atto conclusivo della procedura ablatoria avrebbe dovuto essere tempestivamente eccepita dal Comune odierno resistente nel corso del primo giudizio instaurato dalla Tiani nel 2011, in relazione al quale consta la "contumacia" dell'ente locale. Quest'ultimo - in seguito - ha lasciato inutilmente decorrere anche il termine per la proposizione dell'appello, in cui - eventualmente invocando i presupposti ex art. 104 co. 2 c.p.a - produrre il decreto di esproprio. Orbene, non può che rammentarsi che la regola processualcivile secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile vale anche per il giudicato amministrativo, riguardo alle premesse logiche implicite nella sentenza, necessarie a sorreggere il dispositivo, di talché non può consentirsi oggi che, dopo un apposito giudizio e a fronte di una sentenza passata in giudicato (e proprio nella sede dell'esecuzione di quella sentenza), si possano rimettere per la prima volta in discussione le premesse di base sulle quali quel giudicato si fonda (in termini, T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, sent. 17/7/09 n. 4076).5.2.3 - Nel penultimo capoverso di pag. 4 dell'atto, poi, si legge - ad ulteriore sostegno dell'impossibilità di restituzione - che "le particelle riguardano porzioni immobiliari utilizzate e necessarie per la realizzazione dell'opera pubblica" e che le particelle non utilizzate sono ormai tipizzate come aree di riserva, cioè come aree pubbliche. Anche per tale parte, la motivazione dell'atto si rivela del tutto inidonea a sorreggere il "rifiuto" di restituzione, fondandosi su circostanze fattuali (consistenti, in sostanza nella trasformazione dei suoli) già compiutamente vagliate nella sentenza n. 350/15 e ritenute inidonee a consentire la perdita del diritto di proprietà, come da giurisprudenza ormai consolidata ("è da ritenersi definitivamente espunto dall'ordinamento giuridico l'istituto dell'occupazione acquisitiva, di origine giurisprudenziale, che - in presenza di una dichiarazione di pubblica utilità o di una dichiarazione

d'indifferibilità e urgenza esplicita o implicita, dell'occupazione dell'area e dell'irreversibile trasformazione del fondo, nonché della scadenza del termine di occupazione legittima ma senza adozione di un decreto di esproprio-, ipotizza un acquisto a titolo originario della proprietà del fondo in capo all'Amministrazione occupante, legittimando il privato proprietario ad agire esclusivamente per il risarcimento del danno”, (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, sent. 14/3/16 n. 1419).6 - Le suesposte considerazioni (che consentono di assorbire il motivo di ricorso relativo alla validità ed efficacia del decreto di esproprio - peraltro formulato in via subordinata) determinano l'accoglimento della domanda (per come formulata nel ricorso principale ed in quello per motivi aggiunti) con conseguente obbligo per il Comune di Minervino Murge di adottare, nel termine di giorni novanta dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione della presente pronuncia, i provvedimenti esecutivi necessari ad ottemperare alla condanna (alla restituzione, previa riduzione in pristino) recata dalla sentenza n. 350/15.»

GIUDIZIO -> GIUDICATO -> DEDOTTO E DEDUCIBILE

Sintesi: La regola processualcivilistica secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile vale anche per il giudicato amministrativo, riguardo alle premesse logiche implicite nella sentenza, necessarie a sorreggere il dispositivo, di talché non può consentirsi oggi che, dopo un apposito giudizio e a fronte di una sentenza passata in giudicato (e proprio nella sede dell'esecuzione di quella sentenza), si possano rimettere per la prima volta in discussione le premesse di base sulle quali quel giudicato si fonda.

Estratto: «Orbene, non può che rammentarsi che la regola processualcivilistica secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile vale anche per il giudicato amministrativo, riguardo alle premesse logiche implicite nella sentenza, necessarie a sorreggere il dispositivo, di talché non può consentirsi oggi che, dopo un apposito giudizio e a fronte di una sentenza passata in giudicato (e proprio nella sede dell'esecuzione di quella sentenza), si possano rimettere per la prima volta in discussione le premesse di base sulle quali quel giudicato si fonda (in termini, T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, sent. 17/7/09 n. 4076).»

GIUDIZIO -> GIUDICATO -> OTTEMPERANZA -> ASTREINTE E SANZIONI -> RAGIONI OSTATIVE

Sintesi: L'astreinte può essere negato qualora debba essere posto a carico della pubblica amministrazione, nell'esigenza di contenimento della spesa pubblica in relazione alla particolare condizione di crisi della finanza pubblica e all'ammontare del debito pubblico.

Estratto: «la regola processualcivilistica secondo cui 7 - Deve, invece, essere respinta la richiesta della misura prevista dalla disposizione dell'art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. (secondo il quale “salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo”).“In linea generale, sulla questione la Sezione si è già pronunciata, escludendola, in casi analoghi in ragione del limite, espressamente contemplato dall'art. 114 del codice del processo amministrativo, rappresentato dal fatto che l'uso dell'astreinte non risulti “manifestamente iniquo, ovvero sussistano altre ragioni ostative”. Nel caso in esame, pur sussistendo l'imprescindibile presupposto della richiesta di parte ricorrente, non si ritiene di poter accogliere la richiesta di astreintes, ravvisandosi ragioni ostative consistenti nell'esigenza di contenimento della spesa pubblica in relazione alla particolare condizione di crisi della finanza pubblica e all'ammontare del debito pubblico” (T.A.R. Puglia, Bari, sez. 3, sent. 9/3/16 n. 294).»

GIURISDIZIONE SULL'INDENNITÀ INDEROGABILE ANCHE SE LA DOMANDA È CONNESSA CON AZIONE RISARCITORIA

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE n.7303 del 22/03/2017

Relatore: Magda Cristiano - Presidente: Renato Rordorf

GIUDIZIO → GIURISDIZIONE E COMPETENZA → INDENNITÀ → INDENNITÀ DI
OCCUPAZIONE

Sintesi: Le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità di occupazione legittima dovute in conseguenza di atti ablativi, ai sensi del D.Lgs. n. 327 del 2001, art. 53, comma 2 (oggi art. 133, comma 1, lett. g) c.p.a.), appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, e precisamente della Corte d'appello, territorialmente e funzionalmente competente a decidere.

GIUDIZIO → GIURISDIZIONE E COMPETENZA → INDENNITÀ → INDENNITÀ DI
OCCUPAZIONE → CONNESSIONE CON DOMANDA RISARCITORIA

Sintesi: Per il principio generale dell'inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione, non rileva che la domanda di liquidazione dell'indennità di occupazione sia stata proposta dall'attore unitamente a quella di risarcimento del danno da perdita del terreno, spettante alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Estratto: «Le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità di occupazione legittima dovute in conseguenza di atti ablativi, ai sensi del D.Lgs. n. 327 del 2001, art. 53, comma 2 (oggi art. 133, comma 1, lett. g) c.p.a.), appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. Per il principio generale dell'inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione (Cass. S.U. 7621/03), non rileva che la domanda di liquidazione dell'indennità sia stata proposta dall'attore unitamente a quella di risarcimento del danno da perdita del terreno, spettante alla giurisdizione del giudice amministrativo. Pertanto, previa cassazione del capo della sentenza del Tribunale di Agrigento che ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda in questione, le parti vanno rimesse dinanzi alla Corte d'appello di Palermo, territorialmente e funzionalmente competente a decidere.»

OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA DEL '77: NESSUNA PRESCRIZIONE

TAR CAMPANIA, SEZIONE II SALERNO n.613 del 23/03/2017

Relatore: Rita Luce - Presidente: Francesco Riccio

PATOLOGIA → RISARCIMENTO DEL DANNO → OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA →
PRESCRIZIONE

Sintesi: Nell'ambito dei procedimenti espropriativi, una volta emesso il decreto di occupazione di urgenza, la mancata adozione del provvedimento definitivo di esproprio, o di asservimento, entro i termini di legge, rende illegittimo il protrarsi dell'occupazione dei suoli da parte dell'Amministrazione ed obbliga il soggetto espropriante a porre fine alla situazione illecita da esso determinata, giustificando la condanna dell'Amministrazione alla rimozione della illecita occupazione e dei suoi effetti; il protrarsi della illegittima occupazione dei suoli da parte dell'Amministrazione, integra una ipotesi di illecito permanente, di talché il privato può agire per il risarcimento del danno indipendentemente dal decorso del termine prescrizione del diritto.

Estratto: «Si verte, ne, caso in esame, di una procedura espropriativa divenuta illegittima per mancata conclusione, nei termini di legge, del procedimento ablativo, atteso che, come rilevato anche dal Tribunale di Avellino con sentenza n. 237/12, a seguito di espletamento di regolare C.T.U., l'occupazione d'urgenza, disposta con decreto del 05.08.1977, è scaduta in data 31.08.1982, senza che sia stato emanato un tempestivo decreto di esproprio. In forza di ciò, deve, in primo luogo, disattendersi l'eccezione di prescrizione sollevata da entrambe le Amministrazioni intimata, in quanto, come è noto, nell'ambito dei procedimenti espropriativi, una volta emesso il decreto di occupazione di urgenza, la mancata adozione del provvedimento definitivo di esproprio, o di asservimento, entro i termini di legge, rende illegittimo il protrarsi dell'occupazione dei suoli da parte dell'Amministrazione ed obbliga il soggetto espropriante a porre fine alla situazione illecita da esso determinata, giustificando la condanna dell'Amministrazione alla rimozione della illecita occupazione e dei suoi effetti (Cons. Stato, Sez. IV, sent. 27 gennaio 2014 n. 359; 1 settembre 2015 n. 4096; T.a.r Basilicata, Sez. I, sent. 10 luglio 2015 n. 412); il protrarsi della illegittima occupazione dei suoli da parte dell'Amministrazione, quindi, integra una ipotesi di illecito permanente, di tal che il privato può agire per il risarcimento del danno indipendentemente dal decorso del termine prescrizione del diritto (T.a.r Campania, Napoli, Sez. V, sent. 4 settembre 2014, n. 4701; Firenze, Sez. I, sent. 14 gennaio 2013 n. 20; Palermo, Sez. II, sent. 1 febbraio 2011, n. 175).»

GIUDIZIO → DOMANDA → RISARCITORIA

Sintesi: La domanda di condanna del Comune alla restituzione dei suoli indebitamente occupati, e /o al risarcimento dei danni derivanti dalla illegittima occupazione, una volta intervenuta la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 43 del d.P.R. n. 327/2001, può essere correttamente qualificata come domanda di condanna della P.A. ad adottare il provvedimento previsto dall'art. 42-bis del Testo Unico delle espropriazioni atteso che, fermo restando il carattere discrezionale della valutazione rimessa al Comune, rimane in capo alla P.a. il potere/dovere di valutare se procedere alla restituzione delle aree indebitamente occupate o se emanare un provvedimento di ablazione postumo.

Estratto: «In secondo luogo, deve rilevarsi come la domanda di condanna del Comune alla restituzione dei suoli indebitamente occupati, e /o al risarcimento dei danni derivanti dalla illegittima occupazione, una volta intervenuta la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 43 del d.P.R. n. 327/2001, può essere correttamente qualificata come domanda di condanna della P.A. ad adottare il provvedimento previsto dall'art. 42-bis del Testo Unico delle espropriazioni (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, n. 343/2013, cit.; T.a.r Campania, Salerno, Sez. II, sent. 28 gennaio 2013 n. 227; Sez. I; sent. 9 luglio 2012, n. 1352) atteso che, fermo restando il carattere discrezionale della valutazione rimessa al Comune, rimane in capo alla P.a. il potere/dovere di valutare se procedere alla restituzione delle aree indebitamente occupate o se

emanare un provvedimento di ablazione postumo (T.a.r. Lazio, Latina, Sez. I, sent. 7 gennaio 2016, n. 1).»

GIUDIZIO → LEGITTIMAZIONE PASSIVA → ESPROPRIAZIONE → DOMANDA RISARCITORIA

Sintesi: Il soggetto passivamente legittimato rispetto alla domanda risarcitoria/restitutoria, deve essere individuato nell'ente pubblico in favore del quale è stata disposta l'espropriazione delle aree, il quale deve ritenersi obbligato a valutare se esercitare o meno il potere ex art. 42-bis cit. (nonché ad esprimere detta valutazione in un provvedimento espresso), di tal che, ove decida di non esercitare il suddetto potere, sarà, comunque, obbligato a restituire i terreni all'odierna ricorrente, in conseguenza dell'obbligo di far cessare la situazione antigiuridica da esso stesso generata.

Estratto: «Il soggetto passivamente legittimato rispetto alla domanda proposta, inoltre, deve essere individuato nel Comune di Solofra in quanto ente pubblico in favore del quale è stata disposta l'espropriazione delle aree; il Comune, quindi, deve ritenersi obbligato a valutare se esercitare o meno il potere ex art. 42-bis cit. (nonché ad esprimere detta valutazione in un provvedimento espresso), di tal che, ove decida di non esercitare il suddetto potere, sarà, comunque, obbligato a restituire i terreni all'odierna ricorrente, in conseguenza dell'obbligo di far cessare la situazione antigiuridica da esso stesso generata.»

PATOLOGIA → OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA → CESSAZIONE

Sintesi: In caso di illegittima occupazione di beni privati per scopi di pubblica utilità, occorre riportare i beni occupati nella loro originaria consistenza, previo ripristino dello stato di fatto esistente al momento della occupazione d'urgenza, o, in alternativa, emanare un provvedimento di esproprio postumo, previo rinnovo della valutazione di attualità dell'interesse pubblico ad esso sotteso. Se si intenda riportare le aree indebitamente occupate nella loro originaria consistenza, dovrà essere risarcito il danno per tutto il periodo di illegittima apprensione dei suoli, con decorrenza dal momento di perfezionamento della fattispecie illecita sino al giorno della sua regolarizzazione. Se si intenda emanare un provvedimento di ablazione postumo, dovrà corrispondersi agli aventi diritto l'indennizzo di cui al primo comma dell'art. 42 bis. Rimane, in ogni caso, salva ogni ulteriore ipotesi di soluzione transattiva dei danni da corrispondersi ai ricorrenti.

Estratto: «Per quanto sin qui considerato, il Comune di Solofra deve essere condannato a procedere secondo quanto delineato dall'art. 42 bis sopra indicato, ovvero a determinarsi nel senso di riportare i beni occupati nella loro originaria consistenza, previo ripristino dello stato di fatto esistente al momento della occupazione d'urgenza, o, in alternativa, ad emanare un provvedimento di esproprio postumo, previo rinnovo della valutazione di attualità dell'interesse pubblico ad esso sotteso (T.a.r Campania, Salerno, Sez. II, sent. 28 gennaio 2013 n. 227; Sez. I, sent. 9 luglio 2012, n. 1352). Aggiungasi che, ove il Comune intimato intenda riportare le aree indebitamente occupate nella loro originaria consistenza, dovrà risarcire il danno sofferto dalla odierna ricorrenti per tutto il periodo di illegittima apprensione dei suoli, con decorrenza dal momento di perfezionamento della fattispecie illecita sino al giorno della sua regolarizzazione; laddove, invece, intenda emanare un provvedimento di ablazione postumo, dovrà corrispondere agli aventi diritto l'indennizzo di cui al primo comma dell'art. 42 bis, nel quale si intenderà assorbita la quantificazione del danno suddetto. Rimane, in ogni caso, salva ogni ulteriore ipotesi di soluzione transattiva dei danni da corrispondersi ai ricorrenti. In conclusione, il ricorso deve

essere accolto e, previa declaratoria della illegittimità occupazione dei fondi per il periodo successivo alla scadenza del termine quinquennale di occupazione, deve condannarsi il Comune di Solofra a far cessare la situazione di anti giuridicità da esso determinata. A tal fine, si dispone, ai sensi dell'art. 34, quarto comma, c.p.a., che il Comune si determini ai sensi dell'art. 42 bis del D.Lgvo n. 327/2001 rinnovando, entro novanta giorni dalla notificazione della presente sentenza a cura dei ricorrenti, la valutazione di attualità e prevalenza dell'interesse pubblico all'eventuale acquisizione dei fondi per cui è causa ed adottando, all'esito di essa, un formale provvedimento col quale gli stessi, in tutto od in parte, siano alternativamente: a) acquisiti non retroattivamente al patrimonio indisponibile; b) restituiti in tutto od in parte ai legittimi proprietari, previo ripristino dello stato di fatto esistente al momento dell'apprensione, entro novanta giorni. Nel primo caso, il provvedimento di acquisizione: - dovrà specificare se interessa l'intero compendio occupato o solo parte di esso, disponendo la restituzione del fondo rimanente entro novanta giorni, previo ripristino dello stato di fatto esistente al momento dell'apprensione; - dovrà prevedere che, entro il termine di sessanta giorni, ai proprietari in solido sia corrisposto il valore venale del bene, nonché un indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale, forfettariamente liquidato nella misura del dieci per cento del medesimo valore venale; - dovrà recare l'indicazione delle circostanze che hanno condotto all'indebita utilizzazione dell'area e la data dalla quale essa ha avuto inizio e dovrà specificamente motivare sulle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l'emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione; - dovrà essere notificato ai proprietari e comporterà il passaggio del diritto di proprietà sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute, ovvero del loro deposito effettuato ai sensi dell'art. 20, comma 14, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327; - sarà soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura dell'amministrazione procedente e sarà trasmesso in copia all'ufficio istituito ai sensi dell'art. 14, comma 2, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, nonché comunicato, entro trenta giorni, alla Corte dei conti, mediante trasmissione di copia integrale. Sia nel caso sub a) che nel caso sub b), il provvedimento da emanarsi (in esito ad esaustiva istruttoria) dovrà contenere la liquidazione, in favore dei ricorrenti, di una somma in denaro a titolo risarcitorio, pari all'applicazione del saggio di interesse del cinque per cento annuo sul valore venale dell'intero bene occupato, per tutto il periodo di occupazione illegittima e terminerà solo con l'acquisizione della proprietà da parte dell'Amministrazione con la riconsegna del bene. (in termini T.a.r Campania, Salerno, Sez. II, sent. n. 1736/2016);»

OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA: IN ASSENZA DI PASSAGGIO DI PROPRIETÀ, AI PROPRIETARI SPETTA SOLO IL 5% ANNUO

TAR CAMPANIA, SEZIONE V NAPOLI n.1619 del 24/03/2017
Relatore: Gabriella Caprini - Presidente: Santino Scudeller

PATOLOGIA -> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA -> NATURA

Sintesi: In caso di occupazione illegittima di terreni privati da parte della pubblica amministrazione, sussistono tutti gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana per danno ingiusto.

Estratto: «V.1.2. Orbene, il Collegio rinviene nel comportamento tenuto dall'Amministrazione comunale tutti gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana per danno ingiusto,

ravvisando sia il compimento di un atto illecito, derivante dalla perdurante occupazione “sine titulo” dei terreni in proprietà della parte ricorrente, sia l’elemento psicologico della colpa, per la negligenza dimostrata nella mancata conclusione della procedura espropriativa, sia il nesso causale tra l’azione appropriativa e il danno patito per effetto della sottrazione del bene e la trasformazione dei luoghi.»

PATOLOGIA → OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA → OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA E USURPATIVA → OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA O ACQUISITIVA → NON ESISTE

Sintesi: L'ordinamento giuridico non consente che un'Amministrazione pubblica, mediante un atto illecito o in assenza di un atto ablatorio, acquisti a titolo originario la proprietà di un'area altrui sulla quale sia stata realizzata un'opera pubblica o d'interesse pubblico.

Estratto: «è da ritenersi definitivamente espunto dall'ordinamento giuridico l'istituto dell'occupazione acquisitiva, di origine giurisprudenziale, che -in presenza di una dichiarazione di pubblica utilità o di una dichiarazione d'indifferibilità e urgenza esplicita o implicita, dell'occupazione dell'area e dell'irreversibile trasformazione del fondo nonché della scadenza del termine di occupazione legittima senza adozione di un decreto di esproprio ovvero in caso di annullamento giurisdizionale della procedura espropriativa-, ipotizza un acquisto a titolo originario della proprietà del fondo in capo all'Amministrazione occupante, legittimando il privato proprietario ad agire esclusivamente per il risarcimento del danno. La C.E.D.U., già nel 2000, ha, infatti, affermato che l'acquisto della proprietà per effetto di attività illecita viola l'art. 1 del Protocollo aggiuntivo della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. L'ordinamento giuridico non consente, pertanto, che un'Amministrazione pubblica, mediante un atto illecito o in assenza di un atto ablatorio, acquisti a titolo originario la proprietà di un'area altrui sulla quale sia stata realizzata un'opera pubblica o d'interesse pubblico;»

PATOLOGIA → RISARCIMENTO DEL DANNO → PRESCRIZIONE → DIES A QUO → IN CASO DI OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA

Sintesi: Anche se l'opera risulti ultimata, finché dura l'illegittima occupazione del bene senza che vi sia un eventuale titolo idoneo a determinare il trasferimento della proprietà in capo all'Amministrazione medesima, non decorre alcun termine di prescrizione ai fini dell'eventuale azione risarcitoria, data la palese natura permanente dell'illecito dell'Amministrazione.

Estratto: «ciò comporta che, anche se l'opera risulti ultimata, finché dura l'illegittima occupazione del bene senza che vi sia un eventuale titolo idoneo a determinare il trasferimento della proprietà in capo all'Amministrazione medesima, non decorre alcun termine di prescrizione ai fini dell'eventuale azione risarcitoria, data la palese natura permanente dell'illecito dell'Amministrazione»

PATOLOGIA → OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA → ACQUISIZIONE SANANTE → ART. 42 BIS DPR 327/2001 → ASSENZA DI ALTERNATIVE

Sintesi: L'adozione dell'atto acquisitivo ex art. 42 bis del D.P.R. 327 del 2001 è consentito quale "extrema ratio" per la soddisfazione di attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico, solo quando siano state escluse, all'esito di una effettiva comparazione con i contrapposti interessi privati, le altre opzioni sopra configurate.

Estratto: «alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 71 del 2015, l'adozione dell'atto acquisitivo ex art. 42 bis del D.P.R. 327 del 2001 è consentito quale "extrema ratio" per la soddisfazione di "attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico", solo quando siano state escluse, all'esito di una effettiva comparazione con i contrapposti interessi privati, le altre opzioni sopra configurate»

PATOLOGIA → RISARCIMENTO DEL DANNO → OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA → NON SPETTA

Sintesi: I privati i cui beni siano stati illegittimamente occupati dall'Amministrazione non possono, di norma, chiedere il risarcimento del danno collegato alla perdita della titolarità del bene, giacché tale perdita, sotto il profilo dominicale, non vi è stata, permanendo la proprietà degli stessi in capo ai privati medesimi; ne discende l'inammissibilità della eventuale domanda giudiziale mirante a ottenere il risarcimento dei danni subiti per la perdita dei beni, pari al valore venale degli stessi, sia pure per equivalente; diversamente opinando, si darebbe luogo a un'indebita locupletazione.

PATOLOGIA → RISARCIMENTO DEL DANNO → OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA

Sintesi: Spetta ai proprietari di un bene illegittimamente occupato per scopi di pubblica utilità il risarcimento del danno a copertura del solo valore d'uso del bene, dal momento della sua illegittima occupazione fino alla giuridica regolarizzazione della fattispecie, cioè al momento in cui la Pubblica Amministrazione acquisterà legittimamente la proprietà dell'area, vuoi con il consenso della controparte mediante contratto, vuoi mediante l'adozione del provvedimento autoritativo di acquisizione sanante ex art. 42- bis, d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327.

Estratto: «C) ciò posto, i privati i cui beni siano stati illegittimamente occupati dall'Amministrazione non possono, di norma, chiedere il risarcimento del danno collegato alla perdita della titolarità del bene, giacché tale perdita, sotto il profilo dominicale, non vi è stata, permanendo la proprietà degli stessi in capo ai privati medesimi; ne discende l'inammissibilità della eventuale domanda giudiziale mirante a ottenere il risarcimento dei danni subiti per la perdita dei beni, pari al valore venale degli stessi, sia pure per equivalente; diversamente opinando, si darebbe luogo a un'indebita locupletazione (T.A.R. Toscana, Firenze, sez. III, 5.06.2013, n. 901);D) segue da ciò che il risarcimento del danno deve coprire il solo valore d'uso del bene, dal momento della sua illegittima occupazione fino alla giuridica regolarizzazione della fattispecie, cioè al momento in cui la Pubblica Amministrazione acquisterà legittimamente la proprietà dell'area, vuoi con il consenso della controparte mediante contratto, vuoi mediante l'adozione del provvedimento autoritativo di acquisizione sanante ex art. 42- bis, d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327;»

PATOLOGIA → OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA → CONSEGUENZE E RIMEDI

Sintesi: Dalla condizione d'illecita detenzione (e trasformazione) del suolo di proprietà della parte ricorrente consegue, "ex se", l'obbligo civilistico di ripristino del diritto di proprietà mediante restituzione dei suoli occupati, detenuti e trasformati in assenza di titolo legittimante, previa demolizione dei manufatti ivi realizzati, nonché il diritto al risarcimento del danno per l'occupazione illegittima; ove la P.A. (o l'Ente preposto) ritenga necessario continuare a utilizzare i fondi deve acquisirli legittimamente o mediante lo strumento autoritativo (art. 42 bis, d.P.R. n. 327/2001, con le conseguenze patrimoniali indicate) ovvero con gli ordinari strumenti privatistici con il consenso dei privati anche in relazione ai corrispettivi patrimoniali da acquisirsi.

Estratto: «a. dalla condizione d'illecita detenzione (e trasformazione) del suolo di proprietà della parte ricorrente consegue, "ex se", l'obbligo civilistico di ripristino del diritto di proprietà mediante restituzione dei suoli occupati, detenuti e trasformati in assenza di titolo legittimante, previa demolizione dei manufatti ivi realizzati, nonché il diritto al risarcimento del danno per l'occupazione illegittima;b. ove la P.A. (o l'Ente preposto) ritenga necessario continuare a utilizzare i fondi deve acquisirli legittimamente o mediante lo strumento autoritativo (art. 42 bis, d.P.R. n. 327/2001, con le conseguenze patrimoniali indicate) ovvero con gli ordinari strumenti privatistici con il consenso dei privati anche in relazione ai corrispettivi patrimoniali da acquisirsi (T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, sez. I, 26.04.2013, n. 399);c. allo stato l'Amministrazione locale intimata non ha fatto uso di alcuno dei mezzi giuridici a disposizione, rimanendo così integra la situazione d'illiceità evidenziata dalla parte ricorrente;d. deve, pertanto, in via principale ordinarsi la restituzione dei beni illegittimamente detenuti, previa riduzione in pristino, condannando l'ente intimato al risarcimento del danno da occupazione illegittima per tutto il periodo in cui parte ricorrente è stata privata del possesso del bene; tale risarcimento è, quindi, dovuto dal momento in cui è l'occupazione e divenuta illegittima (presumibilmente il 2.01.2006: "mesi sei e anni tre i nuovi termini di inizio e di compimento dei lavori e delle espropriazioni" fissati nella delibera n. 110 del 2.07.2002), fino alla giuridica regolarizzazione della fattispecie, ovvero sino alla restituzione del bene (salva la possibilità per l'Amministrazione o per l'ente delegato di avvalersi in via postuma, valutati gli interessi in conflitto, dello strumento di cui al citato art. 42-bis).»

PATOLOGIA → RISARCIMENTO DEL DANNO → OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA → ENTITÀ

Sintesi: In caso di occupazione illegittima di aree private, l'amministrazione utilizzatrice è tenuta a corrispondere il risarcimento del danno da mancato uso del bene, quantificabile nel 5% del suo valore, i criteri per la determinazione del quale possono essere stabiliti dal giudice amministrativo.

Estratto: «V.5. Ciò posto, il Tribunale, quanto al risarcimento del danno, pronuncia sentenza di condanna ai sensi dell'art. 34, comma 4, c.p.a., a tale scopo stabilendo i seguenti criteri generali per la liquidazione; in base ad essi l'ente comunale intimato dovrà proporre, in favore della parte ricorrente ed entro il termine di 60 gg. dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza, il pagamento delle somme dovute, quantificate nei termini di seguito esposti, pagamento da effettuare poi nei 60 gg. successivi.V.5.1. Nella specie:A) tale danno può quantificarsi, con valutazione equitativa ex artt. 2056 e 1226 c.c., nell'interesse del cinque per cento annuo sul valore venale del bene, in linea con il parametro fatto proprio dal legislatore con il cit. art. 42-bis comma 3, d.P.R. n. 327 del 2001, suscettibile di applicazione analogica in quanto espressione di un principio generale (T.A.R. Toscana, Firenze, sez. III, 29.11.2013, n. 1655; T.A.R. Basilicata, Potenza, sez. I, 7.03.2014, n. 182);B) quanto alla determinazione del valore venale del bene, da valutarsi unicamente per definire il parametro per la determinazione del danno patrimoniale da illegittima occupazione (pari al 5% annuo), l'ente comunale intimato dovrà, tenuto conto della destinazione urbanistica dell'area (dichiarata agricola):a. utilizzare il metodo di stima diretta (o sintetica), che consiste nella determinazione del più probabile valore di mercato di un bene mediante la comparazione di valori di beni della stessa tipologia di quello oggetto di stima (atti di compravendita di terreni finitimi e simili), avuto, altresì, riguardo alle indicazioni dei ricorrenti quanto all'accertamento del valore di mercato del terreno de quo; b. devalutare e rivalutare annualmente i valori medi a mq. indicati per il terreno interessato, secondo gli indici dell'andamento dei prezzi del mercato immobiliare

pubblicati nei siti internet delle maggiori e più accreditate società di studi e di osservatori del mercato immobiliare, per comprendere il periodo che va dall'inizio dell'illegittima detenzione (presumibilmente il 2.10.2008) fino all'attualità; c. su tali ultimi valori -devalutati al momento dell'illegittimo possesso e aggiornati all'attualità-, andranno, come detto, computati, a titolo di risarcimento del danno dovuto, gli interessi nella misura del 5% per ogni anno di occupazione illegittima fino alla data del 12.01.2017 (udienza fissata per la discussione della causa in oggetto). V.5.2. Tale danno di natura permanente, da corrispondersi, come tale, sino alla giuridica regolarizzazione della fattispecie, può, infatti, essere allo stato liquidato, in osservanza del principio di cui all'art. 112 c.p.c. secondo il quale il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti della domanda, solo sino alla data della presente decisione. Ciò chiarito, l'ente intimato, onde evitare il maturarsi di un ulteriore danno risarcibile in favore dell'attuale parte proprietaria, dovrà provvedere alla giuridica regolarizzazione della fattispecie, in via prioritaria, mediante l'immediata restituzione dei beni, previa integrale riduzione in pristino, anche ad opera di terzi aventi causa, ovvero attivandosi per il legittimo acquisto della proprietà dell'area.»

L'ACQUISIZIONE SANANTE VA PRECEDUTA DA UN TENTATIVO DI ACCORDO

TAR CAMPANIA, SEZIONE V NAPOLI n.1626 del 24/03/2017
Relatore: Diana Caminiti - Presidente: Santino Scudeller

PATOLOGIA → OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA → ACQUISIZIONE SANANTE → ART. 42 BIS DPR 327/2001 → CONDIZIONI

Sintesi: In caso di occupazione illegittima di area privata per scopi di pubblica utilità, l'amministrazione (in sede di ottemperanza) può essere condannata in primo luogo ad effettuare un'offerta economica al proprietario, e solo successivamente ad esercitare la potestà di cui all'art. 42-bis DPR 327/2001

Estratto: «7. Alla stregua di quanto sopra, va pertanto dichiarato, in primo luogo, l'obbligo del Comune intimato di eseguire il giudicato, secondo quanto statuito nella sentenza in epigrafe, nell'ulteriore termine di complessivi novanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, con conseguente obbligo del medesimo di fare un'offerta nel termine di trenta giorni, ai fini del raggiungimento di un accordo con effetti traslativi della proprietà, ovvero di esercitare nei successivi trenta giorni la potestà di cui al vigente art. 42 bis D.P.R. 380/01 [ndr: così nel testo], salvo provvedere negli ulteriori trenta giorni alla restituzione del terreno e al risarcimento del danno al soprasuolo, fermo rimanendo l'obbligo di provvedere in ogni caso al risarcimento del danno da occupazione illegittima, venendo in rilievo un illecito permanente sino alla restituzione dell'atto con effetto traslativo, ovvero sino alla restituzione del terreno. Resta inteso che dalle somme da corrispondere agli indicati fini dovranno essere detratte le somme già versate dal Comune, trattenute della ricorrente a titolo di acconto sul maggior dovuto.»

Sintesi: L'acquisizione sanante comporta il passaggio del diritto di proprietà sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute a titolo di: a) danno patrimoniale, da determinarsi nella misura del valore venale dell'area alla data di emissione del provvedimento di acquisizione sanante; b) danno non patrimoniale (nella misura del 10% del valore venale dell'area occupata);

c) danno da occupazione illegittima (da quantificarsi nella misura del 5% annuo del valore venale delle aree occupate), dall'inizio del periodo di occupazione illegittima fino a quella di adozione del provvedimento traslativo.

Estratto: «7.1. Quanto alla potestà pubblicistica di cui all'art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001 – dal cui esito dipendono gli ulteriori, consequenziali obblighi conformativi – va precisato che il relativo esercizio deve essere condotto dall'amministrazione comunale alla stregua delle conclusioni cui è pervenuta la più autorevole giurisprudenza (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 71 del 2015, Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 735 del 19 gennaio 2015 e n. 22096 del 29 ottobre 2015, Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 2 del 9 febbraio 2016) condivisa dal Collegio. In particolare, nell'ultima pronuncia appena citata, si è osservato che l'art. 42 bis configura un "procedimento ablatorio sui generis" il cui scopo non è quello di sanatoria di un precedente illecito perpetrato dall'Amministrazione (perché altrimenti integrerebbe una espropriazione indiretta per ciò solo vietata), bensì quello "autonomo, rispetto alle ragioni che hanno ispirato la pregressa occupazione contra ius, consistente nella soddisfazione di imperiose esigenze pubbliche, redimibili esclusivamente attraverso il mantenimento e la gestione di qualsiasi opera dell'infrastruttura realizzata sine titulo". In linea con la natura eccezionale dell'istituto si è pertanto sottolineato che un tale obiettivo istituzionale "deve emergere necessariamente da un percorso motivazionale – rafforzato, stringente e assistito da garanzie partecipativo rigorose – basato sull'emersione di ragioni attuali ed eccezionali che dimostrino in modo chiaro che l'apprensione coattiva si pone come extrema ratio (perché non sono ragionevolmente praticabili soluzioni alternative e che tale assenza di alternative non può mai consistere nella generica «...eccessiva difficoltà ed onerosità dell'alternativa a disposizione dell'amministrazione...») [...]". Ai sensi del ripetuto art. 42 bis, l'acquisizione sanante comporta il passaggio del diritto di proprietà sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute a titolo di: a) danno patrimoniale, da determinarsi nella misura del valore venale dell'area alla data di emissione del provvedimento di acquisizione sanante; b) danno non patrimoniale (nella misura del 10% del valore venale dell'area occupata); c) danno da occupazione illegittima (da quantificarsi nella misura del 5% annuo del valore venale delle aree occupate), dall'inizio del periodo di occupazione illegittima fino a quella di adozione del provvedimento traslativo.»

RISCHIO DI FRANE DA AREA PRIVATA CAUSATO DA OPERA PUBBLICA: L'ONERE DI MESSA IN SICUREZZA NON GRAVA SUL PROPRIETARIO

TAR CAMPANIA, SEZIONE V NAPOLI n.1629 del 24/03/2017
Relatore: Paolo Marotta - Presidente: Santino Scudeller

PROCEDURE ATIPICHE O ALTERNATIVE → ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI
 → DESTINATARI

Sintesi: Se da un'opera pubblica derivi il rischio di frane e crolli di aree di proprietà privata, l'onere di mettere in sicurezza tali aree grava non sul proprietario ma sul soggetto che ha determinato la causa dei paventati pericoli.

Estratto: «Ritiene il Collegio plausibile la tesi del ricorrente secondo la quale i lavori di scavo effettuati per la realizzazione della strada provinciale abbiano compromesso la stabilità del